

25 marzo 2020 Categorie: **Previdenza e lavoro > CIG - CIGS – Previdenza e lavoro > CIGD**

Cig in deroga: chiarimenti e particolarità

Autore: Alessia Noviello

La Cassa integrazione in deroga, prevista dal decreto legge n. 18 del 2020 all'articolo 22 è un ammortizzatore sociale rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le aziende che occupano più di 5 dipendenti, l'attivazione della Cig in deroga può essere conclusa previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche in via telematica.

Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza dalla medesima data, ma restano esclusi i datori di lavoro domestico.

Per accedere al trattamento di integrazione occorre attendere il decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, che sarà poi trasmesso all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. Sarà sempre cura delle Regioni e delle Province autonome, inviare la lista dei beneficiari all'INPS, che provvederà, previa verifica dei limiti di spesa, direttamente ad erogare il contributo agli aventi diritto. Il trattamento, infatti, può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Le domande vanno presentate sui portali regionali, secondo le disposizioni delle singole Regioni e delle Province autonome, che le istruiscono seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

L'INPS, con il Messaggio n.1287 del 20 marzo 2020, ha fornito alcune informazioni sulla cassa integrazione ordinaria, sull'assegno ordinario e sulla cassa integrazione in deroga per l'emergenza Coronavirus.

Per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), l'Istituto ha chiarito che:

- Viene riconosciuto un trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane, nei confronti dei lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
- Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
- Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Non si applicano:

- le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro;
- il contributo addizionale;

- la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge, il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR 41" secondo le indicazioni che ci verranno fornite.

Domande frequenti

- ***La cassa in deroga spetta alle sole ditte chiuse dal decreto o può essere utilizzata anche dalle ditte che attualmente stanno lavorando? (esempio studi commercialisti)***

La Cassa integrazione, come qualunque altro ammortizzatore sociale, perché possa essere riconosciuta, deve interessare aziende che dimostrino di attraversare un momento di crisi temporanea. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, unita alle restrizioni e chiusure di interi settori di attività, sono certamente ragioni di riduzione o perdita totale di incassi e fatturato. L'aiuto di stato per COVID-19 può essere concesso certamente alle ditte chiuse dal decreto e anche a quelle che stanno lavorando ma sempre a condizione che dimostrino una riduzione delle attività e del fatturato. Nel caso dello Studio di un commercialista, qualora si dimostri che l'emergenza sanitaria ha causato una perdita di clientela, una contrazione del lavoro e conseguentemente di entrate dello Studio, l'ammortizzatore non può essere negato.

- ***Per determinare la forza occupazionale, il numero dei dipendenti come viene conteggiato? Ad esempio 8 dipendenti part-time 50% vengono considerati come 8 dipendenti o come 4 dipendenti?***

I dipendenti vanno conteggiati in base al numero di teste normalmente computabili. Nel caso in esame, sommando le percentuali dei rapporti part time si ottiene $50 \times 8 = 400\%$, ovvero 4 dipendenti in forza.

- ***La cassa in deroga può essere attivata per alcuni giorni o per l'intera settimana? Ad esempio un dipendente può lavorare 1 giorno a settimana e gli altri 4 giorni stare in cassa integrazione?***

la cassa in deroga può essere attivata per alcuni giorni o un dipendente può lavorare 1 giorno a settimana e gli altri 4 stare in cassa integrazione, a patto che ci sia una equa distribuzione della CIGD tra lavoratori con mansioni fungibili. Nulla quaestio sull'articolazione dell'orario invece qualora l'azienda occupi un unico dipendente.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

